

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 25 luglio – 6 settembre 2017, n. 40541

Presidente Carcano – Relatore Costanzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 1040/2014, il Tribunale di Trento ha condannato D.R.B.L. ex artt. 81, 570, commi 1 e 2 n. 2, cod. pen. per avere reiteratamente omesso di versare a F.F. quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni di Trento come contributo per il mantenimento delle loro figlie minorenni così sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore e facendo mancare i mezzi di sussistenza alle figlie. Inoltre, condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, liquidandolo in Euro 4022. In parziale riforma, la sentenza n. 59/2016 della Corte di appello di Trento ha assolto l'imputato dal reato ex art. 570, comma 1, cod. pen. perché il fatto non sussiste e ridotto la pena.

2. Nel ricorso di D.R.B. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo mancanza di motivazione circa il "risarcimento del danno alla parte civile quantificato in Euro 4022,00, oltre interessi legali dal giudice di primo grado" trattandosi di somma (corrispondente a 10 mensilità dal settembre 2012 al luglio 2013) che la parte civile ha già percepito dalla Provincia autonoma di Trento e per la quale il ricorrente è ora debitore nei confronti della stessa Provincia.

La Corte di appello ha preso atto di quanto eccepito dall'imputato ("come risulta dalla documentazione in atti"), ma ha osservato che "non è questa la sede per l'esatta quantificazione e attribuzione di quanto ricevuto dalla p.c dalla PAT e che sarà comunque onere della signora F. distogliere a favore della PAT le somme già percepite, trattenendo il resto, onde evitare eventuali azioni recuperatorie".

Considerato in diritto

Lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno se gli aventi diritto sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854).

Ne deriva che nella quantificazione del risarcimento del danno conseguente al reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. il giudice penale deve limitarsi a quantificare la misura del danno, mentre la regolazione dei rapporti civilistici fra la parte civile, l'imputato e l'ente pubblico che ha elargito la pubblica assistenza (il quale, peraltro, non essendo parte nel processo penale non potrebbe interloquire sulla regolazione dei rapporti economici che lo interessano) dovrà avvenire in altra sede (extraprocessuale o, in mancanza di un accordo fra le parti, processuale civile), come indicato dalla Corte di appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende.